



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

DG PQAI

Prof. Interno del 20/02/2015

Numero: **0011604**

Classifica

IL DIRETTORE GENERALE



VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/9/2013;

VISTO, in particolare l’art. 3 del precitato Regolamento con il quale le funzioni già riconosciute all’ex ASSI sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il D.P.C.M. 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 marzo 2014 foglio 926. con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto l’incarico di Direttore Generale della Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTA la Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per il 2015 del 22 gennaio 2015 n. 707;

PRESO ATTO della Direttiva dipartimentale prot. n. 342 in data 2 febbraio 2015 con la quale ai titolari delle Direzioni generali, in coerenza con le priorità politiche individuate nella Direttiva ministeriale n. 707 del 22 gennaio 2015, sono stati assegnati gli obiettivi operativi nonché le risorse finanziarie per la loro realizzazione;

VISTI gli artt. 27 e 45 del vigente Regolamento delle corse al trotto che prevedono rispettivamente la possibilità di far partecipare a corse riservate persone appartenenti a categorie professionali, quale quella dei giornalisti, e quella di autorizzare l'organizzazione di manifestazioni che possano rivestire carattere promozionale per il settore e contribuire alla divulgazione della cultura ippica;

PRESO ATTO delle richieste pervenute dalle categorie interessate di programmare e regolamentare un *Campionato universitari e giornalisti* da inserire nel calendario nazionale delle corse;

DECRETA

Articolo unico

1. E' approvato per l'anno 2015 il *Regolamento del campionato universitari e giornalisti* il cui testo allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Detto campionato sarà articolato in 25 corse di qualificazione ed una finale da disputare su 4 prove. Le corse saranno inserite tra quelle di calendario su proposta delle Società di corse, previa approvazione dell'Amministrazione.
3. Sono a carico delle Società di corse, nei cui impianti si svolgono le giornate di Campionato, tutti gli adempimenti previsti nel *Regolamento* approvato con il presente decreto e, per quanto non espressamente stabilito, di quelli disposti dal *Regolamento delle corse al trotto* e dal *Regolamento per il controllo sulle sostanze proibite*.

Il Direttore generale
Emilio Gatto

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO UNIVERSITARI & GIORNALISTI

Articolo 1 – Finalità

Il presente Regolamento, valido per l'anno 2015, disciplina il Campionato Universitari & Giornalisti.

Il Campionato Universitari & Giornalisti, ha finalità promozionali e divulgative di cultura ippica.

Articolo 2- Requisiti e modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al Campionato i soggetti che:
 - a) siano iscritti ad una facoltà universitaria, ad un dottorato di ricerca o ad un master universitario che non abbiano superato il 35° anno di età nell'anno di riferimento e non siano titolari di altre licenze di guida riconosciute dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - b) giornalisti iscritti all'Ordine professionale dei giornalisti.
 - c) siano già in possesso del permesso di guida "universitari", abbiano conseguito diploma di laurea e non abbiano superato il 40° anno di età nell'anno di riferimento. La partecipazione al Campionato di tale categoria sarà consentita soltanto per l'anno 2015.
2. Al momento dell'iscrizione alla corsa i partecipanti debbono essere già in possesso del permesso provvisorio di guida rilasciato dall'Amministrazione.
3. Ai fini del primo rilascio del permesso provvisorio, i richiedenti devono sostenere un esame, articolato in una prova orale ed una pratica, da svolgersi presso un Ippodromo autorizzato dall'Amministrazione, in una giornata di corse prevista nel calendario nazionale. La prova orale verte sulla conoscenza del *Regolamento delle corse al trotto*, del *Regolamento per il controllo sulle sostanze proibite*, nonché della morfologia del cavallo; la prova in pista si svolge con cavalli abilitati alle corse e consiste in una partenza con i nastri, una partenza con auto start, nonché nella dimostrazione di sufficiente perizia nella gestione del percorso. L'esito delle due prove deve essere verbalizzato a cura del Presidente di Giuria nominato dall'Amministrazione per la giornata di corse nella quale si sono svolte le prove stesse.
4. Per il rilascio e il rinnovo del permesso provvisorio di guida, il richiedente deve presentare una apposita richiesta all'Amministrazione, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Copia del bonifico di € 75,00 per gli universitari/laureati, oppure di € 160,00 per i giornalisti, effettuato esclusivamente su conto corrente bancario intestato al Tesoro della Stato IBAN IT86 L010 0003 2453 4801 7253 700 specificando la causale del versamento;
 - b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000) resa sotto la propria responsabilità in caso di mendacio attestante:
 - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti penali.

- c) certificato medico di idoneità fisica alla attività ippica agonistica, rilasciato da medici della FMSI o da medici specialisti in medicina dello sport, operanti in strutture pubbliche o private, autorizzati a svolgere tale specifica attività a norma di legge;
 - d) per gli universitari - certificato di iscrizione ad una qualsiasi facoltà universitaria, o a un Dottorato di ricerca, o a un Master universitario per l'anno accademico in corso;
 - e) Per i laureati, ai fini del rinnovo, il certificato di laurea (per chi lo ha già presentato una prima volta non sarà necessario ripresentarlo);
 - f) per i giornalisti il certificato di iscrizione all'Ordine professionale dei giornalisti;
 - g) certificazione di una Società assicuratrice attestante la copertura infortuni in pista per attività agonistica ;
 - h) due fotografie formato tessera (solo in caso di primo rilascio del permesso provvisorio di guida);
 - i) fotocopia di un documento d'identità valido.
5. Coloro che partecipano a corse del campionato senza la regolare richiesta di rinnovo, o con un rinnovo irregolare, sono soggetti al deferimento agli Organi di Disciplina dell'Amministrazione.
6. Il guidatore universitario/giornalista che abbia in corsa cavalli di proprietà, anche mediante partecipazione societaria o associativa, non può guidarne altri.

Articolo 3- Calendario delle corse

1. Il campionato si articolerà in 25 prove di qualificazione, nel limite massimo di 2 in ognuno degli ippodromi prescelti sul territorio, ed una finale suddivisa in 4 prove.
2. Le corse in cui si articola il Campionato saranno programmate in date proposte dalle Società di corse e soggette ad approvazione da parte dell'Amministrazione.
3. Nella proposizione di corsa, insieme al Premio, deve essere riportata la dicitura "*Prova valida per il Campionato universitari e giornalisti*".
4. Le dotazioni delle prove di qualificazione e della finale rientrano nello stanziamento a premi già assegnato a ciascun Ippodromo ospitante.
5. La percentuale del montepremi abitualmente dedicata al guidatore andrà ad integrare quella riservata all'allenatore del cavallo premiato .
6. L'attribuzione delle guide delle prove del campionato viene effettuata mediante sorteggio con conseguente abbattimento del 50% delle somme vinte dai cavalli ai fini delle successive qualificazioni alle corse.

Articolo 4 – Svolgimento delle corse

1. Ai partecipanti alle corse di qualificazione del Campionato sono assegnati punti come di seguito riportato:
 - 15 punti al 1° arrivato
 - 11 punti al 2° arrivato

- 07 punti al 3° arrivato
 - 05 punti al 4° arrivato
 - 03 punti al 5° arrivato
 - 01 punto ai concorrenti dichiarati partenti.
2. Se in una corsa due o più cavalli conseguono un pari ordine d'arrivo, ai guidatori dei suddetti cavalli spetteranno i punti dei corrispondenti piazzamenti divisi ugualmente fra loro. Il cavallo che giunge al traguardo dopo un pari arrivo è classificato col piazzamento successivo al numero dei cavalli che lo hanno preceduto.
3. Nel caso di distanziamento totale del cavallo guidato dall'ordine di arrivo, disposto dalla Direzione delle corse, il guidatore sarà privato dei relativi punti.
4. A fronte di provvedimenti disciplinari adottati a carico di concorrenti colpevoli di scorrettezze, è comminata una penalizzazione di giornate di squalifica e di punti in classifica secondo le seguenti modalità (prendendo a riferimento la sanzione base senza tenere conto di eventuali recidive):
- appiedamento per 1 giornata di Campionato: 2 punti di penalizzazione;
 - appiedamento per 2 giornate di Campionato: 5 punti di penalizzazione;
 - appiedamento per 3 giornate di Campionato: 7 punti di penalizzazione;
 - appiedamento per 4 giornate di Campionato: 10 punti di penalizzazione;
 - appiedamento per 5 giornate di Campionato: 12 punti di penalizzazione;
 - appiedamento superiore a 5 giornate: 15 punti di penalizzazione;
 - sanzioni gravi che includono il deferimento alla Commissione di Disciplina dell'amministrazione comportano l'esclusione dalla partecipazione al campionato per l'anno in corso.
5. Per le giornate di appiedamento si applicano le disposizioni di cui al Regolamento delle corse al trotto, includendo sempre e comunque la giornata del campionato successiva a quella in cui il provvedimento è stato adottato senza tenere conto della consecutività del provvedimento, considerato nella sua interezza, cioè comprensivo di eventuali recidive:
- L'appiedamento fino a 4 giorni, comminato dalla giuria o dallo starter, sarà scontato sul calendario nazionale compresa comunque una giornata del Campionato (prevedendo eventualmente questa data come ultimo giorno dell'appiedamento, anche se non consecutivo rispetto al resto del provvedimento che segue la consueta tempistica della sanzione);
 - L'appiedamento da 5 a 9 giorni, comminato dalla giuria o dallo starter, sarà scontato sul calendario nazionale comprese due giornate del Campionato (prevedendo eventualmente queste due date come ultimi due giorni dell'appiedamento, anche se non consecutivi rispetto al resto del provvedimento che segue la consueta tempistica della sanzione);
 - L'appiedamento da 10 a 12 giorni, comminato dalla giuria o dallo starter, sarà scontato sul calendario nazionale comprese tre giornate del Campionato (prevedendo eventualmente queste tre date come ultimi tre giorni dell'appiedamento, anche se non consecutivi rispetto al resto del provvedimento che segue la consueta tempistica della sanzione);

- L'appiedamento da 13 giorni e oltre, comminato dalla giuria o dallo starter, sarà scontato sul calendario nazionale comprese quattro giornate del Campionato (prevedendo eventualmente queste quattro date come ultimi quattro giorni dell'appiedamento, anche se non consecutivi rispetto al resto del provvedimento che segue la consueta tempistica della sanzione);

Le recidive verranno applicate nel corso dell'anno come da Regolamento delle corse al Trotto.

6. Nell'eventualità che chi subisce l'appiedamento fosse stato già dichiarato partente per una prova successiva potrà prendervi comunque parte e l'appiedamento avrà valore dalla prima prova successiva utile.
7. Gli eventuali danneggiati usufruiranno solo dei punti previsti dal piazzamento corrispondente all'importo della multa a favore eventualmente inflitta dalla giuria ed in nessun caso potranno beneficiare degli altri punti sottratti ai concorrenti colpevoli di scorrettezze (ad esempio se chi ha causato il danneggiamento viene punito con il pagamento di una multa pari al quinto posto il danneggiato andrà a beneficiare di tre punti senza considerare gli eventuali punti di penalizzazione relativi all'appiedamento subito dal danneggiante). In particolare, eventuali multe a favore attribuiranno punti che si andranno a sommare a quelli eventualmente ottenuti piazzandosi; nel caso in cui il danneggiato risulti non piazzato in nessun caso potrà godere del punto di partecipazione, bensì solamente dei punti della multa.
8. La classifica al termine delle prove di qualificazione ha valore soltanto per l'accesso alla finale.

Articolo 5- Finale

1. La finale del campionato si disputerà in quattro distinte prove (presso uno o due ippodromi distinti anche in due diverse giornate di corse).
2. Accedono alla finale i primi 9 della classifica generale determinata a valle dello svolgimento delle corse in programma. La classifica di finale è determinata con i seguenti punteggi di ingresso:
 - 10 punti al 1° classificato
 - 08 punti al 2° classificato
 - 07 punti al 3° classificato
 - 06 punti al 4° classificato
 - 05 punti al 5° classificato
 - 04 punti al 6° classificato
 - 03 punti al 7° classificato
 - 02 punti al 8° classificato
 - 01 punto al 9° classificato
3. Ai partecipanti alle prove finali sono assegnati i seguenti punteggi:
 - 15 punti al 1° arrivato
 - 11 punti al 2° arrivato
 - 07 punti al 3° arrivato
 - 05 punti al 4° arrivato
 - 03 punti al 5° arrivato

4. In caso di impossibilità a partecipare ad una o più prove della finale di uno o più concorrenti, subentreranno i concorrenti successivamente piazzati nella classifica stilata al termine delle tappe di qualificazione, sino al raggiungimento del numero di nove. In caso di sostituzione, al sostituto viene assegnato un punteggio di classifica iniziale pari a zero
5. Dovranno essere tenuti a disposizione (ove possibile) uno/due cavalli di riserva per ciascuna prova. In caso di ritiro di un cavallo, la riserva andrà ad occupare posizione e numero del ritirato. In caso di ritiro di un cavallo dalla finale e, nell'impossibilità della sostituzione, al guidatore del cavallo ritirato sono attribuiti 3 punti.
6. Per gli appiedamenti nelle prove della finale si applica la penalizzazione in termini di punti prevista per le tappe di qualificazione.
7. E' proclamato vincitore del Campionato chi otterrà il miglior punteggio sommando al punteggio di ingresso quelli conseguiti nelle quattro prove finali. In caso di parità tra più concorrenti si terrà conto del miglior piazzamento in assoluto; in caso di ulteriore parità del secondo miglior piazzamento e così via retrocedendo. Il miglior universitario in classifica, dopo le prove della finale, sarà il campione della categoria e la stessa cosa avverrà per il miglior giornalista.
8. Le giornate di appiedamento comminate in finale saranno scontate nel torneo dell'anno successivo.

Articolo 6 – Premi

1. Società di corse ed eventuali partner o sponsor possono offrire premi ai vincitori, piazzati e partecipanti della finale e di ogni singola prova.

Articolo 7 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni del vigente Regolamento delle corse al trotto. In caso di controversie farà fede l'interpretazione dei competenti uffici dell'Amministrazione